

Università degli Studi di Bari

Aldo Moro

Regolamento per il recupero al Bilancio di Ateneo di quota parte dei contributi riconosciuti da terzi per spese generali e di personale di ruolo, emanato con D.R. n 3915 del 30/12/2014

Art. 1)

Ai sensi del presente regolamento, per “Centri” si intendono i Dipartimenti ed i Centri Interuniversitari di ricerca dell’Università degli Studi di Bari, ivi comprese le gestioni relative ai Centri interdipartimentali, in essi confluite ai sensi dell’art. 55, comma 2, dello Statuto di Ateneo.

Art. 2)

Per progetti finanziati/cofinanziati da terzi si intendono i progetti finanziati/cofinanziati dalla Unione Europea o da altre istituzioni internazionali, nazionali o locali (Ministeri, Regione, etc.), di seguito denominati “terzi”, per:

- ricerca
- sviluppo tecnologico, anche mediante il potenziamento infrastrutturale
- formazione
- orientamento
- cooperazione internazionale
- trasferimento tecnologico (Liaison Office)

Art 3)

a) Il contributo finanziario devoluto da terzi ai centri, per la realizzazione di progetti finanziati/cofinanziati, è soggetto al rimborso, a favore del bilancio di Ateneo, nella misura del 30% della quota riconosciuta a valere sulle “*spese generali*” e sui “*costi di personale universitario di ruolo*”, come di seguito specificati.

- SPESE GENERALI (overheads): si intendono le spese di funzionalità ambientale, quali quelle relative all’utilizzo di strutture immobiliari, consumi di energia elettrica, acqua, combustibili per riscaldamento, ai servizi di pulizia, vigilanza e manutenzioni, a carico dell’Amministrazione centrale. Il rimborso, a favore del bilancio di Ateneo, deve intendersi riferito al contributo finanziario per spese generali concesso da terzi:

- con modalità forfetaria;
- a valere sulla quota dei predetti costi analiticamente rendicontati, in conformità alle linee guida di volta in volta stabilite dai programmi di finanziamento.

- COSTI DI PERSONALE UNIVERSITARIO DI RUOLO: si intendono gli oneri retributivi relativi al personale di ruolo docente, ricercatore e tecnico amministrativo a carico dell'Amministrazione centrale, rendicontati, quale quota figurativa, dai Centri nell'ambito di progetti finanziati/cofinanziati da terzi.

b) Il rimborso, a favore del bilancio di Ateneo, deve intendersi riferito esclusivamente alle ipotesi in cui il costo figurativo per spese generali e/o di personale di ruolo non concorra alla copertura dell'eventuale quota di cofinanziamento a carico del Centro.

c) Nei casi in cui, invece, il costo figurativo concorra alla copertura della quota di cofinanziamento a carico del Centro interessato, il rimborso, a favore del bilancio di Ateneo, deve intendersi determinato nella misura del 30% del contributo finanziario concesso da terzi sull'eventuale differenza tra costo figurativo complessivamente rendicontato per spese generali e/o personale di ruolo e quota di cofinanziamento a carico del centro di spesa.

Art. 4)

I Centri provvedono al rimborso, all'Ateneo, mediante storno della relativa disponibilità su apposito fondo, con modalità che saranno definite dalla competente Struttura di Ragioneria, entro 30 giorni dall'incasso dai terzi finanziatori.

Ove il contributo oggetto del rimborso di cui al precedente periodo sia subordinato a verifiche da parte del terzo finanziatore, in ordine all'eleggibilità delle spese rendicontate, la devoluzione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla relativa certificazione finale.

Art. 5)

Le succitate disposizioni si applicano a tutti i progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

Art. 6)

L'Amministrazione procede al monitoraggio a campione dei progetti attivati presso i Centri e delle relative rendicontazioni, tesi alla verifica del rispetto del presente regolamento.

Art. 7)

Nei casi in cui, in sede di monitoraggio e *auditing* interno, si riscontri l'omessa assegnazione, al bilancio di Ateneo, delle quote di contributi di cui all'art. 3, entro il termine di cui all'art. 4, le stesse saranno, d'ufficio, recuperate a valere sulle dotazioni ordinarie. In tale ipotesi, il Centro interessato non potrà fruire, nel corso dei due esercizi successivi alla verifica dell'omessa assegnazione, di alcun contributo a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario.

Art. 8)

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non si applicano alle attività di cui al *“Regolamento per prestazioni a pagamento, contratti di ricerca, consulenza, servizi e contributi alla ricerca”*, emanato con D.R. n. 7553 del 27/12/2011, nonché ai programmi di ricerca svolti ai sensi del *“Regolamento per la disciplina delle convenzioni di cui all’art. 1, comma 13, della Legge 4 novembre 2005 n. 230”*, emanato con D.R. 2371 del 26 febbraio 2007.

Il presente regolamento entra in vigore dal 2 gennaio 2015.

Bari, 30/12/2014

IL RETTORE
F.to
(Prof. Antonio Felice Uricchio)